

286/2025
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.
Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,
ha pronunciato la seguente

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80438** del registro di Segreteria, introdotto
con ricorso depositato in data 12.07.2024 e proposto dai Sig.ri:

1. XX ed altri 5 8

Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Frisani, con studio in
Firenze, alla via Curtatone n. 2, come da procura agli atti, che dichiara
di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: pietro.frisani@firenze.pecavvocati.it

contro

INPS - Istituto nazionale della Previdenza sociale - in persona del
legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande n.
21.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO nella pubblica udienza del 14.05.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Valeria Salerno, l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS; nessuno è comparso per i ricorrenti.

Considerato in

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, gli odierni ricorrenti agiscono per l'accertamento del loro diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, a decorrere rispettivamente per l'anno 2023 dall'01.01.2026, e per l'anno 2024, dall'01.01.2027, con condanna della amministrazione convenuta alla corresponsione in loro favore delle somme eventualmente maturate e non percepite e/o percipiende maggiorate dagli interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al saldo.

In subordine, previa dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge n. 197/2022, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" e dell'art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", nella parte in cui intervengono sul diritto quesito dei ricorrenti ad ottenere la perequazione integrale del proprio trattamento pensionistico, con riferimento alla violazione degli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 117

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

(quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 1P1 Cedu) della Costituzione.

Successivamente alla fissazione dell'udienza odierna, in data 21.02.2025, la Difesa dei ricorrenti ha depositato nota nella quale dichiara di voler rinunciare agli atti del giudizio chiedendo l'estinzione del processo, senza alcuna statuizione in ordine alle spese processuali.

La richiesta è motivata facendo riferimento sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2025 che ha dichiarato non fondate le medesime questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla stessa Difesa in altri giudizi presso altre Sezioni giurisdizionale regionali della Corte dei conti; i ricorrenti, pertanto, non hanno più interesse a proseguire il giudizio.

All'udienza odierna, l'Avv. Incletolli, per la controparte, ha dichiarato di accettare la richiesta così come formulata.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Parte ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, come da atto depositato in segreteria in data 21.02.2025.

Controparte ha dichiarato di accettare la rinuncia, come da dichiarazione resa in udienza.

Ogni ulteriore statuizione da parte del Giudicante è, pertanto, preclusa e deve dichiararsi l'estinzione del giudizio e il non luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 110 c.g.c..

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 12.06.2025
per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO



In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.